

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA

RICORSO

Per la Prof.ssa: PORTO Rossana nata a Reggio Calabria il 13.8.1978 (c.f. PRT RSN 78M53 H224Y) residente a Modena alla Via L. Muratori n. 66 ed elettivamente domiciliata a Napoli alla Via Rodolfo Falvo n. 20 presso lo studio dell'Avv. Roberto Scognamiglio (c.f. SCG RRT 62L11 F839N) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax di studio numero 081/5608470 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: *robertoscognamiglio@avvocatinapoli.legalmail.it* - ricorrente -

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - c.a.p. 00186;

- Sottocommissione esaminatrice 26esima Puglia in persona del Presidente *pro tempore* della prova orale del corso concorso per dirigenti scolastici indetto con il D.D.G. n. 1259/2017 rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui elettivamente domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - c.a.p. 00186 - resistente -

avverso e per l'annullamento, previa sospensione

o adozione di ogni altra opportuna misura cautelare

- del verbale all. 3, della sottocommissione n. 26 Puglia, delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale, nella parte relativa all'intera prova sostenuta dalla ricorrente nonchè nella parte relativa alla tentata somministrazione alla ricorrente della duplicazione del testo del secondo quesito della prova orale, riguardante la verifica della capacità di risolvere un "caso" attinente la funzione del dirigente scolastico, estratta a sorte dalla Prof.ssa Porto, nell'ambito della partecipazione al corso concorso per dirigenti scolastici indetto con il D.D.G. n. 1259 del 23

novembre 2017 pubblicato sulla G.U. del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale;

- del verbale all. 3, della sottocommissione n. 26 Puglia, delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale, nella parte in cui la sottocommissione qualifica come mero errore materiale, l'estrazione da parte della ricorrente, dello stesso "caso" discusso poco prima da altra candidata tale Paladino Irene;

- del verbale all. 3, della sottocommissione n. 26 Puglia, delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale, nella parte in cui la sottocommissione dichiara, che al termine della sessione, tra le prove non estratte, residuano ulteriori due studi di "caso";

- della scheda di valutazione della ricorrente all. 2 della sottocommissione n. 26 Puglia e gli esiti negativi parziali e definitivo pari a 63/100 della complessiva prova orale alla seduta del 23 maggio 2019;

- la mancata *restitutio in integrum* con la ripetizione integrale della prova orale innanzi ad altra commissione e/o per equivalente, quale risarcimento danni in forma specifica;

- di ogni altro atto endoprocedimentale, presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO

- la ricorrente, docente di ruolo dell'amministrazione scolastica, partecipava alla procedura, indetta con il Decreto del Direttore Generale n. 1259/2017, del corso - concorso selettivo nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

- la partecipazione alla procedura concorsuale ammessa con apposita istanza, esclusivamente, attraverso il sistema informatico POLIS ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005, prevedeva una prova preselettiva computerizzata, qualora superata, seguiva una prova scritta da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici e all'esito favorevole, l'articolata e definitiva prova orale;

- la ricorrente, conseguiva il punteggio favorevole pari a 97,40 per la prova preselettiva, similmente favorevole per la prova scritta con il punteggio di 90/100 mentre l'esito alla prova orale corrispondente a 63/100 si rilevava insufficiente atteso il punteggio minimo da raggiungere pari o superiore a 70 punti;

- in particolare, la prova orale consisteva in un colloquio: sulle materie d'esame diretto ad accertare la preparazione professionale del candidato; sulla verifica della capacità di risolvere un "*caso*" riguardante la funzione del dirigente scolastico; sulla verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche; sulla verifica della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato;

- la Commissione generale e le Sottocommissioni esaminatrici del concorso predisponavano, prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame, tali quesiti venivano proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte di tre buste per ogni materia;

- il Presidente della Commissione generale aveva emanato precisa informativa, nei confronti di tutte le sottocommissioni esaminatrici, di modalità procedurali aggiuntive al fine di rendere uniforme la predisposizione dei quesiti e più rigido lo svolgimento dei colloqui. In particolare, il protocollo stabiliva l'assoluto divieto di riutilizzo dei quesiti già estratti dai candidati innanzi alla stessa o ad altre sottocommissioni disponendo, pertanto, il principio di unicità del testo del quesito somministrato al candidato;

- nel caso di specie, in relazione all'estrazione a sorte della seconda prova relativa alla verifica della capacità di risolvere un "*caso*" riguardante la funzione del dirigente scolastico, la ricorrente, ultima candidata del giorno 23.5.2019 convocata innanzi alla 26esima sottocommissione Puglia insediata presso l'istituto scolastico "Don Milani" di Acquavia delle Fonti (Ba), dava lettura del quesito contenuto nella busta sigillata prescelta, allorquando, veniva interrotta dai commissari che sollevavano un vizio

d'identità del testo con quello somministrato alla prima candidata del medesimo giorno, tale Prof.ssa Paladino Irene Caterina, pertanto, la Prof.ssa Porto veniva invitata dalla sottocommissione ad estrarre, nuovamente, previa aggiunta di una nuova busta;

- la grave circostanza determinava immediato profondo sconcerto e diffidenza nella ricorrente causa di grave disagi e limitazioni nel prosieguo della prova orale;

- in data 3 giugno 2019 a firma congiunta con il sottoscritto difensore, la ricorrente, inoltrava nota di diffida, inevasa, a mezzo posta elettronica certificata al MIUR e alla 26esima sottocommissione insediata presso l'istituto scolastico con istanza di ripetizione della prova orale;

- in data 17 giugno 2019 a firma congiunta con il sottoscritto difensore, la ricorrente, inoltrava nota di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 a mezzo posta elettronica certificata, al MIUR e alla 26esima sottocommissione, riscontrata parzialmente, stesso mezzo, in data 20 giugno 2019 con il rilascio di tre note denominate dai *file*: risposta alla richiesta di accesso agli atti.pdf; scheda di valutazione Porto.pdf e verbale n. 3.pdf.

Tanto premesso, la ricorrente, con enormi sacrifici per l'intensa e lunga preparazione agli studi, senza tralasciare il notevole impegno anche sotto l'aspetto economico, riscontrato un percorso selettivo caratterizzato da esiti di gran lunga brillanti e promettenti nelle prove preselettiva e scritta, veniva lesa negli interessi legittimi nel prosieguo della procedura compromettendo l'esito della prova finale.

Pertanto, la Prof.ssa Porto come in epigrafe domiciliata, rappresentata e difesa, impugna l'illegittimo verbale all. 3, della sottocommissione n. 26 Puglia, delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale, nella parte relativa all'intera prova sostenuta nonchè nella parte relativa alla tentata somministrazione subita della duplicazione del testo del secondo quesito della prova orale, riguardante la verifica della capacità di risolvere un "caso" attinente la funzione del dirigente scolastico, estratta a sorte dalla stessa Prof.ssa Porto, nell'ambito della partecipazione

al corso concorso per dirigenti scolastici indetto con il D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato sulla G.U. del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale; l'illegittimo verbale all. 3, della sottocommissione n. 26 Puglia, delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale, nella parte in cui la sottocommissione qualifica come mero errore materiale, l'estrazione, da parte della ricorrente, dello stesso "caso" discusso poco prima da altra candidata tale Paladino Irene; l'illegittimo verbale all. 3, della sottocommissione n. 26 Puglia, delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale, nella parte in cui la sottocommissione dichiara, che al termine della sessione, tra le prove non estratte, residuano ulteriori due studi di "caso"; l'illegittima scheda di valutazione della ricorrente all. 2 della sottocommissione n. 26 Puglia e gli esiti negativi parziali e definitivo pari a 63/100 della complessiva prova orale alla seduta del 23 maggio 2019; la mancata *restitutio in integrum* con la ripetizione integrale della prova orale innanzi ad altra commissione e/o per equivalente, quale risarcimento danni in forma specifica e ogni altro atto endoprocedimentale, presupposto, connesso e consequenziale per i seguenti

motivi

Violazione delle condivise modalità procedurali aggiuntive (irripetibilità dei quesiti e numero di quesiti superiori al limite max.) per l'espletamento dell'articolata prova orale - Violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 - Violazione del principio di segretezza del quesito - Eccesso di potere - Violazione della par condicio tra i candidati, della trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa - Violazione del principio di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Costituzione) - Disparità di trattamento - Grave perdita di chance occupazionali.

--- o O o ---

Di seguito si trascrivono le principali indicazioni della Commissione generale trasmesse alle trentasette sottocommissioni, operanti nelle diverse regioni, in ordine allo svolgimento della prova orale: ***“Ciascuna commissione elaborerà un numero di quesiti pari al numero dei candidati***

*assegnati aumentato di 2 unità per ognuna delle 4 tipologie di domande da proporre al candidato (quesito generale sulle materie del bando, caso problematico, brano in lingua straniera max 8 righe, prova pratica di informatica). A ciascun candidato verranno sottoposte 3 buste per ogni tipologia da cui estrarre le 4 domande della prova. **In nessun caso i quesiti estratti dai candidati potranno essere riutilizzati nelle giornate successive.** La prova si svolgerà in un'unica soluzione davanti a tutti i componenti della commissione che, al termine del colloquio di ciascun candidato, si riunirà per assegnare il punteggio previsto, sulla base della griglia di valutazione utilizzata da tutte le commissioni. Non sarà consentito svolgere contemporaneamente il colloquio di più candidati. Al termine di ciascuna giornata la commissione renderà noto il punteggio attribuito ai candidati esaminati mediante l'affissione all'albo della sede d'esame dei risultati. **L'Amministrazione ha inoltre escluso categoricamente che i quesiti di una commissione possano essere utilizzati anche da altre commissioni**".*

Per fatti concludenti dall'esposizione degli eventi susseguiti in ordine al nuovo sorteggio della seconda prova orale, la 26esima sottocommissione Puglia, in aderenza a quanto dalla stessa verbalizzato, si vincolava al rispetto del principio, diramato dall'informativa della Commissione generale, di unicità del testo da somministrare al candidato.

La 26esima sottocommissione Puglia, auto assoggettatasi alla predetta informativa, di fatto, connotava ad essa effetti cogenti, ciò detto, l'avvenuta ripetizione del sorteggio non escludeva l'inosservanza dell'obbligo.

Infatti, già di per sé la violazione produceva effetti invalidanti della prova orale, riparabili solo a seguito dell'ineludibile riesame integrale della candidata con una sottocommissione esaminatrice in diversa composizione.

Orbene, premesso che veniva demandato alle singole Commissioni la predeterminazione degli specifici quesiti che formavano oggetto dell'esame orale da parte di ciascun candidato nell'ambito delle materie contemplate dal bando, in aderenza all'art. 12 del regolamento di cui al D.P.R. n.

487/1994, i quesiti da sottoporre al candidato dovevano essere estratti a sorte con la finalità non di assumere un carattere omnicomprensivo, ossia di sancire una prova orale su tutte le materie, ma di perseguire una finalità di trasparenza dell'azione amministrativa per scongiurare il rischio che i medesimi quesiti potessero essere portati a conoscenza ad alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti.

Nel contempo l'estrazione a sorte delle domande della prova orale ha inteso assicurare l'imparzialità della commissione apprestando un meccanismo di particolare rigore che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande ma ne impedisce l'astratta conoscibilità e la cui inosservanza determina l'illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della Commissione (*sent. CDS sez. V n. 3882/2009*).

Inoltre, nelle procedure concorsuali, la *ratio* sottostante la valorizzazione, in aggiunta, anche dell'unicità del testo della prova orale somministrata al candidato, è finalizzata a rafforzare proprio quei principi di garanzia, di regolarità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Al contrario, il *modus operandi* della 26esima sottocommissione Puglia si discostava dall'assoggettamento volontario dell'informativa della Commissione generale atteso che si assisteva, alla violazione del principio di segretezza delle domande.

La 26esima commissione, infatti, aveva redatto un quesito duplicato, con il rischio che la medesima domanda fosse estratta successivamente, possibilità che nel corso della stessa seduta effettivamente si concretizzava, per tale da favorire, del tutto causalmente, il candidato che avesse già ascoltato le risposte dei suoi predecessori e che avesse estratto le medesime risposte.

Pertanto, la presenza della duplicazione di un testo della prova orale, peraltro, lo stesso giorno, resta un fatto di estrema gravità che travolge l'intera prova effettuata con l'inevitabile unico rimedio riparatore di

ripetizione della medesima prova nella sua interezza innanzi ad altri commissari valutatori.

La rimozione della Commissione resta giustificata proprio quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla capacità di operare con l'indispensabile trasparenza, pertanto, l'incarico ad una nuova Commissione è finalizzato a garantire che il nuovo giudizio si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale.

Ma vi è di più.

Ribadito che la scelta in autotutela dell'amministrazione di far ripetere l'estrazione del secondo quesito della prova orale, rappresenta il riconoscimento del vizio oggettivo della modalità di originario svolgimento della prova comunque, non sufficiente, nel caso di specie, ad annullare l'errata invocazione dell'errore materiale, in sede di autotutela, l'adeguata ponderazione dell'interesse pubblico con l'interesse dell'odierna ricorrente, avrebbe dovuto imporre all'amministrazione scolastica la ripetizione non solo del secondo quesito della prova orale bensì la rinnovazione della sua intera articolazione, atteso che va evidenziato come **la prova orale era unica** (co. 4 art. 9 del D.D.G. n. 1259/2017); in particolare, **congiunta era la valutazione della prima e seconda prova, con ulteriore compensazione, quindi recuperi di voto, anche attraverso migliori esiti delle risposte in colloqui su materie non interessate direttamente dal quesito duplicato.**

Si trascrive di seguito il co. 4 dell'art. 9 del D.D.G. n. 1259/2017: *“Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti”.*

Nella controversia che ci occupa, l'unico primo quesito con il secondo quesito (*studio del caso al contrario ripetuto*), la ricorrente, veniva valutata con un punteggio **indivisibile** pari a 51/82, mentre per la prova di informatica conseguiva 6/6 e, infine, per la conoscenza della lingua straniera 6/12, per complessivi 63/100.

A ulteriore conferma dell'illegittimità della procedura, sono trascritti a pag. dieci del verbale n. 3, i due testi, per ogni prova non estratta, **residuati al termine della sessione di esame**, in aderenza a quanto previsto dalla Commissione generale: "*Ciascuna commissione elaborerà un numero di quesiti pari al numero dei candidati assegnati aumentato di 2 unità per ognuna delle 4 tipologie di domande da proporre al candidato ...*".

Ebbene tra essi si leggono anche ulteriori **DUE testi di studi di caso**, allorquando, doveva risultarne uno solo quale non estratto, atteso che alla ricorrente era stata già fatta estrarre una nuova busta.

Infine, sono evidentemente immaginabili le criticità subentrate in ordine allo stato d'animo della candidata ricorrente, già di per sé sotto tensione e all'improvviso assalita dalla irrimediabile diffidenza e sfiducia subentrate.

Pertanto, la diffusione di un generale e profondo turbamento a seguito di gravissime questioni procedimentali hanno inciso notevolmente sulla concentrazione e sul rendimento, per tale, la ricorrente merita se non altro, in via graduata, il riconoscimento del danno in forma specifica tramite la ripetizione integrale della prova orale.

Infatti, anche sotto questo profilo è indubbio che l'invocato principio di *par condicio* tra i candidati sia un canone imprescindibile delle procedure concorsuali il quale impone che siano assicurate agli stessi le medesime condizioni nell'affrontare la competizione.

Istanza di sospensiva

La procedura *de qua* è strutturata su di un percorso tendente ormai alla conclusione dell'articolata selezione con il definitivo espletamento della prova orale.

In particolare, l'esaurimento nelle prossime settimane delle selezioni dei candidati, assegnati alle trentotto sottocommissioni, avvia la procedura concorsuale alla formazione della graduatoria nazionale generale per merito e per titoli ai sensi dell'art. 12 del bando, ai fini del reclutamento dei candidati collocati in posizione utile per l'avviamento al corso di formazione dirigenziale e tirocinio, a decorrere dall'inizio del prossimo anno scolastico 2019/2020.

Orbene nelle more del tempo necessario a giungere ad una decisione nel merito, la ricorrente perderebbe ogni *chance* di partecipare all'eventuale prova orale integrale sebbene con riserva.

Pertanto, si rende necessaria la proposizione dell'odierna istanza cautelare al fine di disporre la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, per consentire la partecipazione della ricorrente con riserva alla prova orale integrale con all'esito favorevole, il successivo inserimento in graduatoria con riserva, senza escludere, l'espletamento comunque di prova suppletiva.

Tutto quanto sopra espresso e ritenuto, con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e impugnativa anche con l'eventuale proposizione di eventuali motivi aggiunti a seguito della costituzione di controparte, la ricorrente, come rappresentata, difesa e domiciliata

conclude

affinché, *contraris rejectis*, l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia accogliere il presente ricorso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati o adozione di ogni altro provvedimento utile all'effettività della pronuncia con condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio con attribuzione all'avvocato anticipatario.

Si produce la documentazione richiamata in atti.

Roma 25 giugno 2019

Avv. Roberto Scognamiglio

Firmato da: Roberto Scognamiglio
Data: 25/06/2019 11:16:28

S.E. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO ROMA

Istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 del c.p.a.

L'Avv. Roberto Scognamiglio, difensore della Prof.ssa Rossana Porto nel su esteso ricorso, propone l'emarginata istanza per vedere adottare le più idonee e opportune misure cautelari provvisorie, sino alla trattazione della domanda di sospensione, stante l'estrema gravità e urgenza determinata dalla scadenza del giorno **undici del mese di luglio 2019** delle sottocommissioni esaminatrici n. 5 e n. 24 rispettivamente (Campania e Piemonte), come da calendari in atti, quale termine ultimativo delle sedute di esame tra quelle sottocommissioni ancora operative.

Pertanto, si chiede a S.E. Ill.ma ex art. 56 del c.p.a. di voler disporre con proprio decreto, anche *inaudita altera parte*, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale integrale con la relativa fissazione della data della Camera di Consiglio.

Salvis Juribus

Roma 25 giugno 2019

Avv. Roberto Scognamiglio

Firmato da: Roberto Scognamiglio
Data: 25/06/2019 11:16:50